

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1982

recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas

(82/623/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 17,

considerando che, alla luce del progresso tecnico del settore, è necessario modificare la direttiva 71/318/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/365/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive riguardanti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I testi di cui ai punti I.B. 3.2.3, I.B. 8, I.B. 9.2.1, I.B. 10, II. 5.2.1, III. 3.1.1, III. 3.3, III. 7.1 dell'allegato

della direttiva 71/318/CEE sono sostituiti conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 18. 4. 1978, pag. 26.

ALLEGATO

- I.B. 3.2.3. Gli assi di uscita degli alberi motori devono essere opportunamente protetti quanto non sono raccordati ad un dispositivo addizionale amovibile.
- I.B. 8. Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli
- 8.1. L'ubicazione dei marchi deve essere scelta in modo che non sia possibile smontare la parte sigillata senza danneggiare i marchi stessi.
- 8.2. Quando le indicazioni di cui al punto I.B. 4.1 sono apposte su una targa segnaletica speciale, e che quest'ultima non è fissata in modo durevole, l'ubicazione di uno dei marchi deve essere scelta in modo che questo si deteriori se la targa segnaletica speciale viene rimossa; lo scopo è di evitare la rimozione della targa.
- 8.3. Si devono prevedere ubicazioni per i marchi di verifica o i sigilli:
- su tutte le targhe che recano un'indicazione prescritta dal presente allegato, ad eccezione dei casi in cui queste ultime sono fissate in modo durevole;
 - su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni atte a:
 - influenzare o modificare l'indicazione del dispositivo indicatore del contatore,
 - modificare o interrompere l'accoppiamento tra il dispositivo di misura e il dispositivo indicatore,
 - togliere o spostare elementi importanti dal punto di vista metrologico;
 - sul raccordo dei dispositivi addizionali amovibili o sulle protezioni di cui al punto I.B. 3.2.3.
- I.B. 9.2.1. I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento. La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento né l'esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I.B. 3.1 e I.B. 3.2. Nessun marchio di verifica o sigillo CEE deve essere apposto su questi dispositivi addizionali, fatti salvi i raccordi di cui al punto I.B. 8.3, lettera c).
- I.B. 10. Marchi di verifica e sigilli
- 10.1. *Apposizione*
- Sui contatori che hanno superato le prove di verifica vengono apposti:
- i marchi di verifica prima CEE,
 - i sigilli CEE nei posti indicati al punto I.B. 8.3.
- 10.2. *Portata*
- L'apposizione dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli CEE su un contatore di gas certifica esclusivamente che tale contatore risponde alle disposizioni della presente direttiva.
- II. 5.2.1. Se agli alberi motori vengono applicate le coppie massime indicate sui contatori ai punti I.B. 3.2.1 o I.B. 3.2.2, l'indicazione del contatore può variare al massimo di 1,5 % a Q_{\min} , fatto salvo quanto disposto al punto II. 6.3.2.
- III. 3.1.1. Per misurare la perdita di pressione, i contatori devono avere a monte ed a valle del circuito del gas una presa di pressione statica; la pressione misurata a monte costituisce la pressione di riferimento.
- III. 3.3. *Prese di pressione*
- 3.3.1. Gli alesaggi delle prese di pressione devono avere un diametro di almeno 3 mm. Le prese di pressione a forma di scanalatura devono avere in direzione del flusso una larghezza di almeno 2 mm e una sezione trasversale di almeno 10 mm².
- 3.3.2. Le prese di pressione devono essere munite di un dispositivo di chiusura ermetica.
- 3.3.3. La presa di pressione per la pressione di riferimento deve recare, ben visibile ed indelebile, l'indicazione «p_r», e l'altra presa l'indicazione «p».

III. 7.1. *Prove di esattezza*

Un contatore è considerato conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate:

Q_{\min} , $0,10 Q_{\max}$ (se questo valore è superiore a Q_{\min}), $0,25 Q_{\max}$, $0,40 Q_{\max}$, $0,70 Q_{\max}$ e Q_{\max} .

Se le prove sono effettuate in condizioni differenti, le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelle ottenute con le prove di cui sopra.
